

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 19 maggio 2006, prot. n. 8344

Causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 6, del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'applicazione della causa di ineleggibilità prevista in capo agli amministratori degli enti locali dall'art. 60, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, secondo cui "non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale" "nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace".

In particolare, la questione prospettata concerne l'elezione (e la successiva nomina ad assessore) di un consigliere comunale che, come emerge da dichiarazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria, era stata nominata Vice Procuratore Onorario (VPO) presso la Procura della Repubblica del Tribunale di ..., ma svolgeva la relativa attività esclusivamente presso la Sezione Distaccata di ..., nel cui ambito territoriale non è compreso il Comune di appartenenza dell'amministratore.

In via preliminare, si rileva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme che disciplinano l'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità di un cittadino, rispetto alla legittimazione a svolgere un mandato amministrativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica estensiva, in quanto il diritto di elettorato passivo è un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e quindi soggetto al principio di stretta interpretazione¹.

Si ricorda, inoltre, che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Al riguardo, l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 specifica che, nella prima seduta, il consiglio comunale "deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69".

Come osservato dalla dottrina, la causa di ineleggibilità per le figure in argomento è prevista allo scopo di evitare che i magistrati, avvalendosi dell'incarico che ricoprono, possano influenzare la volontà degli elettori².

Peraltro, come risulta chiaramente dalla norma, la fattispecie ivi prevista costituisce una causa di ineleggibilità cd. relativa, atteso che concerne il solo territorio nel quale i magistrati esercitano le proprie funzioni.

Di conseguenza, alla luce della espressa dichiarazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di ..., secondo cui l'attività svolta dal magistrato onorario nel caso di specie era limitata alla Sezione Distaccata di ..., l'ineleggibilità in oggetto non pare sussistere.

Un tanto risulta altresì avvalorato dalla circostanza, parimenti dichiarata dal Procuratore Aggiunto, che nelle sedi giudiziarie diverse dalla Sezione Distaccata di ..., ivi compresa quella relativa al territorio del Comune di appartenenza dell'amministratore, allo stesso era precluso in via assoluta l'esercizio delle funzioni di Vice Procuratore Onorario³.

Diversamente, l'ineleggibilità si sarebbe potuta configurare nell'ipotesi – non sussistente nel caso in esame – in cui il Comune, presso cui il consigliere è stato eletto, risultasse inserito nell'ambito territoriale di competenza della Sezione Distaccata presso la quale l'amministratore svolgeva le funzioni di VPO.

¹ Cfr. Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 53; Corte costituzionale, 6 maggio 1996, n. 141; Cassazione civile, sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16205; Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2001, n. 1073.

² Rocco Orlando di Stilo, *Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali*, Maggioli, 1982, pag. 99, che commenta l'art. 2, prima comma, n. 6, della legge 23 aprile 1981, n. 154, di analogo tenore. Secondo l'Autore, "le ineleggibilità cui è trattazione trovano la *ratio* nel fatto che i magistrati, con l'incarico ricoperto, potrebbero esercitare una indebita *captatio benevolentiae* sull'elettorato".

³ In tali diverse sedi era invece consentito all'amministratore l'esercizio della professione di avvocato, che gli era viceversa vietata, per incompatibilità, in base all'Ordinamento giudiziario, nell'ambito della Sezione Distaccata di ...